



Comune di Valsamoggia

(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 94 del 19/12/2017

INDICE GENERALE

PREMESSA

Articolo 1 - Oggetto e finalità.....	3
--------------------------------------	---

PARTE I - CREMAZIONE

Articolo 2 - Autorizzazione alla cremazione.....	3
Articolo 3 - Istanza di cremazione.....	4
Articolo 4 - Dichiarazione di volontà alla cremazione.....	5

PARTE II - CENERI

Articolo 5 - Destinazione delle ceneri	5
Articolo 6 - Caratteristiche dell'urna cineraria	5
Articolo 7 - Trasporto	6

PARTE III - DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 8 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di cadavere.....	6
Articolo 9 - Volontà del defunto	6
Articolo 10 - Incaricato della dispersione	7
Articolo 11 - Istanza di dispersione.....	7
Articolo 12 - Luoghi di dispersione delle ceneri	7
Articolo 13 - Registro delle autorizzazioni alla dispersione	8

PARTE IV - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 14 - Autorizzazione all'affidamento	8
Articolo 15 - Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di cadavere.....	8
Articolo 16 - Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali e ossei	9
Articolo 17 - Istanza di affidamento	9
Articolo 18 - Soggetto affidatario	9
Articolo 19 - Revoca dell'autorizzazione all'affidamento e rinuncia	9
Articolo 20 - Luogo di conservazione dell'urna cineraria	10
Articolo 21 - Registro delle autorizzazioni all'affido	10

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Tariffe e Diritti	11
Articolo 23 - Imposta di bollo	11
Articolo 24 - Modulistica	11
Articolo 25 - Controlli e Sanzioni	11
Articolo 26 - Norme finali	11

PREMESSA

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la cremazione di cadaveri, di resti mortali e parti anatomiche, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 Marzo 2001 n 130, alla Legge Regionale dell' Emilia Romagna 29 Luglio 2004 n 19 e successive modificazioni, alle delibere di Giunta Regionale 10 Gennaio 2005 n 10 e 13 Ottobre 2008 n 1622, nonché alle norme e direttive compatibili di cui al DPR n.285/1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria" e al DPR n. 245/2003 in materia di smaltimento rifiuti.
2. Il presente Regolamento ha il fine di salvaguardare il rispetto delle ultime volontà del defunto relative alla destinazione delle sue spoglie mortali, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali ed il diritto ad una corretta informazione.

PARTE I - CREMAZIONE

Articolo 2 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valsamoggia quando il decesso è avvenuto sul suo territorio.
2. E' consentito cremare resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti nei cimiteri del Comune e resti ossei previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
3. La cremazione di parti anatomiche e di prodotti abortivi può essere eseguita previa autorizzazione degli uffici competenti secondo le previsioni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo.
4. La cremazione non può essere eseguita se non nell'impianto crematorio indicato nell'autorizzazione comunale.
5. L'autorizzazione alla cremazione e la relativa autorizzazione al trasporto fino alla destinazione finale possono essere contestuali.

a) Cremazioni di cadaveri

La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata sulla base della volontà espressa del defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) disposizione contenuta in un testamento pubblicato. La disposizione testamentaria potrà essere fatta valere dall'esecutore testamentario o, in mancanza, da chiunque ne abbia la disponibilità;
- 2) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad una associazione di cremazione legalmente riconosciuta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione testamentaria del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva. L'iscrizione all'associazione vale anche contro il parere dei familiari aventi diritto;
- 3) in mancanza di una disposizione scritta, la volontà del defunto può essere accertata tramite:
 - dichiarazione scritta del coniuge, anche se separato, stante che il rapporto di coniugio viene meno o con la morte o con l'annullamento o con l'annotazione ex articolo 10, comma 2, legge 898/1970 e successive modifiche;
 - in mancanza del coniuge, tramite una dichiarazione scritta del parente di grado più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero: parenti di primo grado (genitori e figli della persona deceduta), parenti di secondo grado (nonni, nipote, fratelli/sorelle) e parenti di altro grado fino al sesto. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la dichiarazione deve essere resa da ognuno di essi e, nel caso di minore o persona interdetta, dal genitore, dal tutore o dal rappresentante legale ai sensi dell'articolo 424 del codice civile.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 130/2001: certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato,

ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In caso di defunto di nazionalità straniera deceduto sul suolo italiano, per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione si devono applicare le leggi del suo paese di cittadinanza. In tal caso dovrà essere prodotta all'ufficio comunale apposita attestazione consolare, oltre alle certificazioni sanitarie richieste per la cremazione.

b) Cremazione di resti mortali di salma inconsunta

I resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti possono essere avviati a cremazione a richiesta dei familiari aventi titolo, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.

L'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali deve essere rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della dichiarazione del coniuge o, in difetto, degli altri parenti di grado più prossimo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della totalità degli stessi. Nella dichiarazione deve essere manifestata la volontà di cremare il resto mortale.

Non deve essere acquisita la certificazione che esclude che la morte sia dovuta a reato.

c) Cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

Le autorizzazioni alla cremazione di parti anatomiche riconoscibili, nonché le autorizzazioni al trasporto, sono rilasciate dall'Ausl competente per territorio, come previsto dall'articolo 3 del Decreto. Legislativo n 254/2003.

d) Cremazione di prodotti abortivi

I prodotti abortivi, che siano stati dichiarati come nati morti all'ufficiale di stato civile, su richiesta dei genitori, possono essere cremati previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valsamoggia quando l'evento si è verificato sul suo territorio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, il Comune deve acquisire l'attestazione medica di assistenza al parto, l'accertamento di decesso e la dichiarazione medica per la cremazione di cadavere.

I prodotti abortivi, che non siano stati dichiarati come nati morti all'ufficiale di stato civile e non reclamati dai genitori presso la struttura ospedaliera, su richiesta della Direzione Sanitaria, sono avviati alla termodistruzione, ai sensi del DPR 254/2003, al pari delle parti anatomiche non riconoscibili.

Nel caso in cui la Direzione Sanitaria non proceda nei termini di cui al precedente comma 3 e richieda la inumazione dei prodotti abortivi nell'area in campo appositamente destinata dal Comune all'interno del cimitero, dovrà versare la tariffa corrispondente alla prestazione erogata, incluso il trasporto.

e) Cremazioni di resti ossei

I resti ossei, rinvenuti dopo un periodo ordinario di esumazione o di estumulazione, possono essere avviati a cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, secondo le disposizioni riportate alla precedente lettera b).

La cremazione di resti ossei contenute nell'ossario comune è disposta dal Sindaco, sentita l'Ausl territorialmente competente, per motivi di igiene e sanità pubblica.

Articolo 3 - Istanza di cremazione

1. L'istanza di autorizzazione alla cremazione di cadaveri e di resti mortali è consegnata all'ufficio comunale competente che si accerta dell'identità dei dichiaranti, oppure è fatta pervenire nelle forme consentite dalla legge, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000.

a) Istanza autorizzazione alla cremazione di cadavere

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito dall'ufficio comunale competente:

-il certificato in carta libera del medico necroscopo che accerti la morte ed escluda il sospetto di morte dovuta a reato;

- il nulla osta della Procura alla cremazione, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria;
- documentazione attestante l'assenza di apparecchi o protesi che possano danneggiare l'impianto di cremazione o produrre sostanze radioattive pericolose per la salute delle persone;
- la documentazione relativa alla volontà di essere cremato del defunto

b) Istanza autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di resti ossei

L'autorizzazione alla cremazione di resti mortali non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito dall' Ufficio comunale competente la dichiarazione di volontà degli aventi diritto.

Articolo 4 - Dichiarazione di volontà alla cremazione

1. La dichiarazione di volontà resa dai familiari di cui all' articolo 2 lettere a), b), d), e) viene acquisita dagli uffici competenti secondo quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000, ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e trasmessa allegando la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

PARTE II - CENERI

Articolo 5 -Destinazione delle ceneri

1. Secondo la legge italiana le ceneri di un cadavere contenute in un'urna costituiscono un'unità imprescindibile e non possono essere ripartite in più contenitori né essere solo parzialmente tumulate o disperse.

a) Ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere, di resti mortali, di resti ossei e di parti anatomiche riconoscibili

Le ceneri, prodotte da ogni singola cremazione, raccolte in apposita urna cineraria, possono essere :

- conservate nelle cellette murarie disponibili nei cimiteri comunali, stipulando apposita concessione presso l'Ufficio competente.
- tumulate, fino alla scadenza della concessione esistente, in loculo già concessionato anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti ;
- tumulate in località differenti dai cimiteri, ai sensi dell'articolo 105 del DPR 285/90, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze e comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze;
- trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri Comuni;
- affidate per la conservazione a persone secondo le previsioni riportate nella parte quarta del presente regolamento;
- disperse nei luoghi di seguito individuati;
- disperse nel cinerario comune, in forma anonima e collettiva;
- interrate a tempo determinato (10 anni) in apposito campo comune, presente in almeno un cimitero del Comune.

Le cellette murarie non sono soggette a tutte le precauzioni necessarie per la tumulazione dei cadaveri ma dovranno solo impedire l'infiltrazione delle acque piovane o atti di effrazione volti a profanare l'urna o a sottrarne il contenuto per scopi non ammessi dalla legge.

In caso di tumulazione in località differenti dai cimiteri, l'autorizzazione alla sepoltura delle ceneri da parte dell'ufficio competente è subordinata all'acquisizione del nulla osta dell'Ausl e delle altre Autorità interessate.

b) Ceneri provenienti dalla cremazione di ossa dell'ossario comune

Le ceneri sono conservate esclusivamente nel cinerario comune.

Articolo 6 - Caratteristiche dell' urna cineraria

1. L'urna cineraria deve essere di materiale resistente agli agenti atmosferici, di spessore adeguato alla sua destinazione ed infrangibile.
2. L'urna deve essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, dotata di un sigillo di sicurezza in modo da evitarne ogni profanazione o accidentale sversamento e deve essere riconoscibile il logo dell'impianto che ha effettuato la cremazione.
3. Su ogni urna andrà applicata una piastrina metallica sulla quale dovranno essere indicati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto

Articolo 7 - Trasporto

1. Il titolare dell'autorizzazione del trasporto può essere non necessariamente un'impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
2. L'autorizzazione per il trasporto nazionale o internazionale delle urne cinerarie dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, e la destinazione, ossia il comune e/o lo stato estero di arrivo.
3. Il trasporto delle urne cinerarie all'estero, così come per le cassette di resti ossei, sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino sia con riguardo agli altri Stati, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto di salme e cadaveri, fermo restando le autorizzazioni richieste.
4. In caso di estradizione, è obbligatorio acquisire, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, il nulla osta dell'autorità consolare di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) del DPR 285 del 1990.
5. Per consentire l'entrata sul territorio nazionale di un'urna proveniente dall'estero, al pari di un feretro e di una cassetta ossario, deve essere preventivamente accertato e autorizzato il luogo di destinazione.

PARTE III - DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 8 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di cadavere

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valsamoggia per le persone decedute nel territorio comunale .
2. Può essere altresì autorizzata la dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di cadavere già tumulate nei cimiteri cittadini, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
4. Nel caso in cui la dispersione riguardi altre località della Regione Emilia Romagna o dello Stato, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo che venga prodotto il nulla osta del comune di dispersione. Se un comune, fuori dalla Regione Emilia Romagna, ritiene di dover autorizzare la dispersione secondo le leggi della Regione di appartenenza, l'Ufficio di Polizia Mortuaria autorizza comunque il trasporto delle ceneri.
5. L'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare la dispersione delle ceneri di un defunto residente a Valsamoggia e deceduto in una regione in cui non è consentita la dispersione.
6. Non può essere rilasciata l'autorizzazione se non viene espressamente indicato il luogo di dispersione.

Articolo 9 - Volontà del defunto

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita in forma scritta come segue:
 - a) disposizione contenuta in un testamento pubblicato. La disposizione testamentaria potrà essere fatta valere dall'esecutore testamentario o, in mancanza, da chiunque ne abbia la disponibilità;
 - b) iscrizione certificata dal rappresentante legale ad una associazione di cremazione legalmente riconosciuta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione testamentaria del defunto

contraria alla dispersione fatta in data successiva. La dichiarazione resa presso l'associazione deve essere datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere disperso. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione così come l'attestazione dell'iscrizione del de cuius. L'iscrizione all'associazione vale anche contro il parere dei familiari aventi diritto;

c) dichiarazione del coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado o, in mancanza, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblici ufficiali e appositamente autenticata.

Articolo 10 - Incaricato della dispersione

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti. In mancanza, dalle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della legge regionale n 19/2004.

Articolo 11 - Istanza di dispersione

1. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, capace di agire secondo quanto stabilito dalla legge;
- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri saranno disperse.

2. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza specificarne il luogo, quest'ultimo è indicato, tra quelli consentiti, dal coniuge e dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla unanimità degli stessi.

3. L'istanza è consegnata all'ufficio comunale competente che si accerta dell'identità dei dichiaranti, oppure è fatta pervenire nelle forme consentite dalla legge, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000.

Articolo 12 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 5 comma 4 del Regolamento regionale 23 maggio 2006 n.4
- b) nell'area a ciò destinata, posta all'interno del cimitero comunale denominata "Giardino della Rimembranza";
- c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- f) nei fiumi;
- g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- h) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). "Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. In ogni caso la dispersione delle ceneri dovrà avvenire alla maggiore distanza possibile da fabbricati e/o manufatti.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
5. La dispersione delle ceneri è comunque sempre vietata su pozzi ed altre fonti di approvvigionamento utilizzate a fini idropotabili.
6. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, può essere verificata dal Comune di Valsamoggia inviando un proprio incaricato ad assistere alle operazioni di sversamento .
7. Il Comune, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di istituire altre forme di controllo , quali per esempio, la riconsegna obbligatoria dell'urna cineraria dopo la dispersione delle ceneri.

Articolo 13 - Registro delle autorizzazioni alla dispersione

1. Le autorizzazioni alla dispersione sono annotate in apposito registro conservato presso gli uffici comunali, nel quale sono indicati: i dati identificativi del defunto le cui ceneri andranno disperse, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione, nonché il luogo nel il quale deve avvenire la dispersione.
2. Ogni dispersione avvenuta nelle aree cimiteriali riservate dal Comune deve essere annotata su apposito registro tenuto dal gestore cimiteriale, nel quale sono indicati: i dati identificativi del defunto le cui ceneri andranno disperse, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo ed il giorno della dispersione.

PARTE IV - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 14 - Autorizzazione all'affidamento

1. L'affidamento delle ceneri deve essere autorizzato dal funzionario competente del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, previa acquisizione della volontà del defunto espressa nelle forme ammesse dalla legge e secondo le direttive della Regione Emilia- Romagna in materia, seguendo le modalità di cui al successivo articolo.
2. L'atto di autorizzazione riguarda sempre un unico affidatario. L'affidamento è personale.

Articolo 15 - Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di cadavere

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita con le seguenti modalità:
 - a) disposizione contenuta in un testamento pubblicato. La disposizione testamentaria potrà essere fatta valere dall'esecutore testamentario o, in mancanza, da chiunque ne abbia la disponibilità;
 - b) iscrizione certificata dal rappresentante legale ad una associazione di cremazione legalmente riconosciuta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione testamentaria del defunto contraria all'affido fatta in data successiva. La dichiarazione resa presso l'associazione deve essere datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione così come l'attestazione dell'iscrizione del de cuius. L'iscrizione all'associazione vale anche contro il parere dei familiari aventi diritto;
 - c) dichiarazione del coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado o, in mancanza, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
2. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblici ufficiali e appositamente autenticata.

Articolo 16 - Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali e ossei

1. L'affidamento può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, previo consenso dei familiari aventi titolo .
2. Con le stesse modalità si possono affidare le ceneri derivanti dalla cremazioni di resti ossei .

Articolo 17 - Istanza di affidamento

1. L'istanza di affidamento deve essere presentata agli uffici comunali competenti da un familiare, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta per la cremazione a cui il defunto in vita era iscritto.
2. L'istanza deve contenere i seguenti dati e condizioni :
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - l'accettazione dell'affidatario a garantire gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale ;
 - il luogo di conservazione dell'urna e l'assenza di impedimenti alla consegna a seguito di vincoli imposti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - l'obbligo di mantenere l'urna sigillata, non manomessa e con i dati anagrafici del defunto;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di custodia dell'urna, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento, entro il termine massimo di 5 giorni;
 - la possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero con assunzione di relativi oneri nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna . Nel caso che la destinazione richiesta sia un cimitero del Comune di Valsamoggia, ciò sarà possibile nei limiti della disponibilità e delle regole di tumulazione;
 - il divieto di affido anche temporaneo dell'urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell'autorità comunale che ha emesso il provvedimento, redigendo specifico processo verbale della consegna dell'urna alla persona momentaneamente legittimata alla conservazione;
3. L'istanza è consegnata all'ufficio comunale competente che si accerta dell'identità dei dichiaranti, oppure è fatta pervenire allo stesso ufficio nelle forme consentite dalla legge.

Articolo 18 - Soggetto affidatario

1. L'affidatario dell'urna cineraria può essere la persona indicata in vita dal defunto, da un familiare, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta per la cremazione a cui il defunto in vita era iscritto.
2. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale a persona legittimata a custodirla .
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo sulle condizioni di affidamento, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico del coniuge o dei parenti, mediante concessione, in una celletta muraria o negli altri modi consentiti.

Articolo 19 - Revoca dell' autorizzazione all'affidamento e rinuncia

1. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento o sopravvenga il suo decesso, le ceneri possono essere tumulate in un cimitero o essere affidate ad altro affidatario con le limitazioni di seguito indicate.

2. Non può essere richiesta la revoca dell'affidamento per ottenere la dispersione delle ceneri se non nel caso in cui venga prodotta una dichiarazione in tal senso, scritta in vita dal de cuius, e pubblicata secondo le modalità testamentarie .
3. In caso di decesso o di rinuncia dell'affidatario, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può procedere ad un nuovo atto di affidamento, previo accordo del coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado o, in mancanza, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. Sarà autorizzato un nuovo affidamento sia qualora il defunto avesse in vita manifestato la volontà che le proprie ceneri restassero comunque nell'ambito familiare (tale volontà deve risultare manifesta fin dal primo affidamento e confermata dal nuovo affidatario), sia qualora, deceduto l'affidatario, lo stesso abbia, con dichiarazione sottoscritta o in altra forma atta ad esprimere tale volontà, indicato espressamente il nominativo di altro familiare a cui affidare l'urna. Sarà autorizzato un nuovo affidamento solo dopo aver ottenuto il consenso di tutti i parenti, come sopra individuati, e di colui del quale si dispone delle ceneri.
4. E' vietato l'affidamento di più urne ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare o di parentela allo scopo di evitare che possano surrettiziamente instaurarsi forme di gestione privata della conservazione delle ceneri.
5. In caso di rinuncia o di decesso dell'affidatario, senza che sia autorizzato un nuovo affidamento, viene revocata l'autorizzazione. Gli aventi diritto devono chiedere la tumulazione delle ceneri in un cimitero, previo controllo dell'integrità dell'urna.
6. In caso di revoca e rinuncia dovrà essere restituito all'ufficio l'atto della precedente autorizzazione.

Articolo 20 - Luogo di conservazione dell'urna cineraria

1. L'urna deve essere custodita in un manufatto chiudibile e resistente alla profanazione collocato in ambiente asciutto, idoneo a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore.
2. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza anagrafica dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.
3. L'urna può essere conservata anche in altra dimora nella disponibilità dell'affidatario diversa da quella in cui lo stesso ha fissato la residenza anagrafica, sempre che sia soggetta alla sua accurata vigilanza e si trovi nel territorio comunale. L'istante deve comunicare il luogo esatto della conservazione al momento dell'autorizzazione.
4. Nel caso in cui l'affidatario di un'urna cineraria debba cambiare il luogo della sua custodia deve provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) se il cambio di indirizzo riguarda un Comune diverso da Valsamoggia ma appartenente, comunque, alla Regione Emilia Romagna deve comunicare al nuovo Comune di essere affidatario di un'urna cineraria e richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione.
Il Comune di Valsamoggia rilascerà apposita autorizzazione al trasporto dell'urna dalla precedente residenza al nuovo comune dandone comunicazione a quest'ultimo;
 - b) se il cambio di indirizzo riguarda un comune diverso da Valsamoggia non situato nella Regione Emilia Romagna e che non rilascia autorizzazioni all'affidamento di urna cineraria, l'affidatario dovrà rinunciare alla custodia l'urna optando tra due possibilità:
 - 1) disporre per la tumulazione dell'urna in un cimitero del Comune con assunzione delle relative spese;
 - 2) disporre per la collocazione delle ceneri nel cimitero del comune di nuova residenza, sempre che le ceneri siano in diritto di essere lì tumulate.
5. L'affidatario deve comunicare ogni variazione utile agli uffici comunali competenti in modo da essere sempre reperibile.

Articolo 21 - Registro delle autorizzazioni all'affido

1. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche informatico, con l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, del luogo di conservazione dell'urna, dei dati identificativi del defunto, nonché di altri dati necessari e funzionali alla corretta tracciabilità dell'affidamento. La scheda anagrafica dell'affidatario dovrà essere corredata della annotazione relativa all'affidamento dell'urna .
2. Il registro è conservato presso gli uffici comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Tariffe e Diritti

1. La Giunta Comunale può stabilire tariffe e diritti :
 - a) per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento;
 - b) per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, di tumulazione , traslazione e sosta di urne cinerarie, nonché per la dispersione interna al cimitero e per l'utilizzo della sala del commiato.

Articolo 23 - Imposta di bollo

1. Fatte salve le esenzioni di legge, tutte le istanze previste dal presente regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell' imposta di bollo.

Articolo 24 - Modulistica

1. La modulistica per l'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento è disponibile per l'utenza presso gli uffici competenti

Articolo 25 - Controlli e Sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 107 del DPR n. 285/90, nonché dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare .

Articolo 26 - Norme finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento superano tutte quelle precedentemente deliberate in atti di Giunta, di Consiglio e di determinazione dirigenziale.
2. Il presente regolamento integra il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per gli ambiti oggetto della sua disciplina.
3. Le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nel presente regolamento, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.